

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 13 MAGGIO 2008, N. 19221: la nozione di discarica abusiva ed il possibile concorso tra il reato ex art. 734 c.p. “Distruzione o deturpamento di bellezze naturali” ed il reato di realizzazione e gestione di discarica abusiva ex art. 256, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006.

« L’art. 51 comma terzo del decreto Ronchi (ora art. 256 comma terzo del decreto legislativo n. 152 del 2006) sanzionava la realizzazione e la gestione di una discarica abusiva. La disposizione doveva essere correlata con il decreto legislativo n. 36 del 2003 avente ad oggetto l’attuazione della direttiva 1999/31 CE relativa alle discariche ed ai rifiuti. In base all’articolo 2 del citato decreto legislativo la discarica era definita come “area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi nonché qualsiasi area dove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore ad un anno.”. Siffatta definizione è operante anche a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 152 del 2006 poiché anche l’articolo 256 terzo comma del citato decreto legislativo, come a suo tempo l’articolo 51 terzo comma del decreto Ronchi, deve necessariamente essere letto in correlazione con il decreto legislativo n. 36 del 2003.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte si ha quindi discarica abusiva tutte le volte in cui per effetto di una condotta ripetuta, i rifiuti vengono scaricati in una determinata area trasformata di fatto in deposito o ricettacolo di rifiuti con tendenziale carattere di definitività. »

« Il reato di cui all’articolo 734 c.p. [“Distruzione o deturpamento di bellezze naturali”] ...può concorrere con quello di gestione di una discarica [abusiva] trattandosi di reati che offendono beni giuridici diversi. »

Udienza pubblica del 27 marzo del 2008

Registro Gen. N 215/08

Sentenza n 823



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE**

Composta dai sigg. magistrati:

Dott. Guido De Maio	presidente
Dott. Ciro Petti	consigliere
Dott. Alfredo Lombardi	consigliere
Dott. Margherita Marmo	consigliere
Dott. Santi Gazzarra	consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore di Maraglino Giovanni, nato a Mottola il 9 marzo del 1958 e Silvestri Nicola, nato a Mottola il 4 marzo del 1962, avverso la sentenza della corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto del 6 luglio del 2007;

udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;

sentito il sostituto procuratore generale dott. Luigi Ciampoli, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

letti il ricorso e la sentenza denunciata osserva quanto segue

IN FATTO

Con sentenza del 6 luglio del 2007, la corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, confermava quella pronunciata il 27 febbraio del 2006 dal tribunale della medesima città, con cui Maraglino Giovanni e Silvestri Nicola, erano stati condannati alla pena di mesi cinque di arresto ed euro 2000 di ammenda, quali responsabili del reato di cui agli artt 110 c.p. 51 decreto Ronchi n 22 del 1997 per avere, all'interno di una cava di tufo realizzato e gestito una discarica abusiva di rifiuti anche pericolosi nonché del reato di cui all'articolo 734 c.p., per avere con la condotta anzidetta alterato il paesaggio. Fatto accertato il 6 novembre del 2003.

Luigi

Ricorrono per cassazione i due imputati deducendo:

la violazione della norma incriminatrice trattandosi di abbandono occasionale di rifiuti peraltro effettuato da ignoti;

mancanza ed illogicità della motivazione perché non era stata dimostrata la disponibilità da parte dei prevenuti del sito dove erano stati rinvenuti i rifiuti, posto che esso era distante dalla cava gestita dagli imputati ;

la violazione del disposto di cui all'articolo 546 c.p.p. per avere la corte omissa di enunciare le ragioni per le quali non aveva ritenuto attendibili le dichiarazioni dei testimoni De Carlo e Sportelli, i quali avevano affermato di non avere mai visto nella cava il Silvestri;

la violazione dell'articolo 734 c.p. nonché difetto di motivazione sul punto perché la cava era già attiva allorché era entrata in vigore la legge regionale n 30 del 1990;

la violazione dell'articolo 533 c.p.p. poiché l'affermazione di responsabilità non era stata pronunciata al di là di ogni ragionevole dubbio sussistendo quanto meno delle perplessità sulla responsabilità dell'imputato Nicola Silvestri

IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per l'aspecificità dei motivi e comunque per la manifesta infondatezza degli stessi

L'articolo 581 lett. c) c.p.p. dispone che i motivi d'impugnazione debbano contenere: " l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni singola richiesta" Il legislatore del 1988 ha ribadito l'esigenza di specificazione delle doglianze per garantire un minimo di serietà all'impugnazione pretendendo che i motivi siano correlati a ciascuna richiesta mediante l'indicazione chiara e precisa delle censure che si intendono muovere ai capi o ai punti della sentenza impugnata nonché delle ragioni di diritto e degli elementi fattuali che sorreggono ogni singola richiesta. Secondo l'orientamento di questa corte, si considerano aspecifici i motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo invero deve essere apprezzata, non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità conducente a mente dell'articolo 591 comma 1 lett. c) all'inammissibilità (Cass 18 settembre 1997 Ahemtovic ;Cass.sez II 6 maggio 2003 Curcillo).

Tea



Nella fattispecie i ricorrenti si limitano a riproporre censure già avanzate alla sentenza di primo grado e puntualmente respinte dalla corte territoriale senza indicare in maniera specifica i vizi del ragionamento del giudice censurato

In ogni caso i motivi sono manifestamente infondati

L'articolo 51 comma terzo del decreto Ronchi (ora art 256 comma terzo del decreto legislativo n 152 del 2006) sanzionava la realizzazione e la gestione di una discarica abusiva. La disposizione doveva essere correlata con il decreto legislativo n 36 del 2003 avente ad oggetto l'attuazione della direttiva 1999/31 CE relativa alle discariche ed ai rifiuti. In base all'articolo 2 del citato decreto legislativo la discarica era definita come " area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi nonché qualsiasi area dove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno .Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero , trattamento o smaltimento e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore ad un anno." Siffatta definizione è operante anche a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n 152 del 2006 poiché anche l'articolo 256 terzo comma del citato decreto legislativo, come a suo tempo l'articolo 51 terzo comma del decreto Ronchi, deve necessariamente essere letto in correlazione con il decreto legislativo n 36 del 2003.

Secondo la giurisprudenza di questa corte si ha quindi discarica abusiva tutte le volte in cui per effetto di una condotta ripetuta, i rifiuti vengono scaricati in una determinata area trasformata di fatto in deposito o ricettacolo di rifiuti con tendenziale carattere di definitività(Cass n 957 del 2004; n 25463 del 2004)

I giudici del merito hanno escluso che potesse trattarsi di abbandono da parte di ignoti perché, per mezzo della testimonianza del Rinaldi, hanno accertato che v'era stata attività di spianamento non riconducibile ad ignoti e che alla discarica si poteva accedere dalla stessa cava gestita da entrambi gli imputati.Hanno altresì indicato le ragioni per le quali il Silvestri, quale socio del Maraglino , era corresponsabile anche per la gestione della discarica e , contrariamente all'assunto dei ricorrenti , hanno esaminato le deposizioni dei testimoni De

Carlo e Sportelli, precisando che esse non erano determinanti per escludere la responsabilità del Silvestri, in quanto ignoravano i rapporti interni tra i due soci

La corte ha ritenuto infine legittimamente configurabile il reato di cui all'articolo 734 c.p., il quale può concorrere con quello di gestione di una discarica trattandosi di reati che offendono beni giuridici diversi. In proposito ha precisato che il reato era configurabile, non per la gestione della cava che era preesistente alla legge regionale che ha imposto il vincolo paesaggistico, ma per la gestione della discarica che è successiva all'imposizione del vincolo

Dall'inammissibilità del ricorso discende l'obbligo di pagare le spese processuali e di versare una somma, che stimasi equo determinare in € 1000,00, in favore della Cassa delle Ammende, non sussistendo alcuna ipotesi di carenza di colpa dei ricorrenti nella determinazione della causa d'inammissibilità secondo l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.186 del 2000

P.Q.M.
IA CORTE

Letto l'articolo 616 c.p.p.

Dichiara

inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende

Così deciso in Roma il 27 marzo del 2008-

Il consigliere estensore

Il Presidente

Ciro Petti

Guido De Maio





